

Affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria

di Stefania Marcarelli

Sommario: 1. Premessa; 2. I raggruppamenti di professionisti e società di ingegneria; 3. Determinazione dell'importo a base di gara; 4. Affidamento dell'incarico di coordinatore per la sicurezza.

1.Premessa

Nel corso del 2013 l'Autorità ha avuto modo di pronunciarsi in merito alle procedure aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi di progettazione, occupandosi in particolare dell'applicabilità alle stesse di alcuni aspetti propri dell'istituto del raggruppamento temporaneo di imprese, come ad esempio i requisiti di partecipazione.

Si è inoltre pronunciata in merito alla determinazione dell'importo a base di gara ed alle procedure aventi ad oggetto l'affidamento degli incarichi di coordinatore per la sicurezza.

2.I raggruppamenti di professionisti e società di ingegneria

Nel corso del 2013 l'Autorità ha avuto occasione di chiarire alcuni aspetti relativi alla fattispecie di cui all'art. 90, lettera g), del d. lgs. 12.4.2006 n. 163 (Codice) cioè i raggruppamenti temporanei costituiti da liberi professionisti, società di professionisti, società di ingegneria e consorzi stabili di società di professionisti e di ingegneria .

In primo luogo, l'Autorità ha evidenziato come sia del tutto pacifico il fatto che l'istituto del raggruppamento temporaneo di imprese di cui all'art. 37 del Codice possa trovare applicazione anche nelle procedure per l'affidamento dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria. Per determinare la tipologia di raggruppamento (orizzontale o verticale) attraverso la quale i concorrenti possono eseguire la prestazione, occorre verificare le statuizioni del bando di gara, nel quale la stazione appaltante, in base alla prerogativa riconosciutale dall'art. 37 comma 7 del Codice,

definisce e seleziona le prestazioni dedotte nel rapporto ed i relativi requisiti di partecipazione.

E' stato precisato che solo nel caso in cui il bando indichi espressamente quale sia la prestazione principale e quali siano le prestazioni secondarie può trovare applicazione l'istituto del RTI verticale. Se il bando non prevede espressamente che la prestazione sia suddivisibile in parti autonome, è impossibile configurare riunioni di tipo verticale, dovendosi intendere che i concorrenti non possono che eseguire la prestazione congiuntamente nella forma dell'associazione orizzontale (**Pareri di Precontenzioso n. 36 del 13/03/2013 e n. 193 del 20/11/2013**).

Anche i soggetti che partecipano alla gara per il conferimento di un appalto integrato possono avvalersi della facoltà di designare come progettista un soggetto a sua volta raggruppato. In proposito l'Autorità non ha ravvisato alcun divieto normativo, dovendosi applicare il combinato disposto degli artt. 53, comma 3 del Codice e 92, comma 6, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento). Infatti, anche se l'articolo 53 comma 3 del Codice nulla dice sulla possibilità da parte di un soggetto a sua volta raggruppato di assumere la veste di progettista, vi è l'articolo 92, comma 6, del Regolamento che si esprime in tal senso (**Parere di Precontenzioso n. 195 del 20/11/2013**).

Con il **Parere di Precontenzioso n. 48 del 10/04/2013** l'Autorità ha avuto modo di analizzare anche la questione relativa alla modifica del RTI dopo la fase preselettiva propedeutica allo svolgimento della selezione comparativa nelle procedure negoziate, alla luce delle disposizioni dell'art. 37 comma 9, e comma 12 del Codice¹. E' stato chiarito che in un'indagine di mercato, una volta esauritasi la fase preselettiva, si deve riconoscere ai candidati sorteggiati la facoltà di associarsi in raggruppamento temporaneo di professionisti, secondo il libero apprezzamento di convenienza imprenditoriale. Infatti, l'impresa pre-qualificata, e, quindi, invitata

¹ L'art. 37 comma 9 del d. lgs. 163/2006 prevede il divieto di modificazioni alla composizione dei raggruppamenti temporanei dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta; l'art. 37 comma 12 prevede che, in caso di procedure ristrette, negoziate o di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, abbia la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

individualmente, ha facoltà di presentare offerta e di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

L'Autorità non ha ravvisato quindi alcuna limitazione alla possibilità che un concorrente non estratto si riaggreghi in una compagine associativa sorteggiata, che quindi può essere ampliata, a nulla rilevando l'eventuale partecipazione al sorteggio che ha preceduto l'invito alla procedura negoziata. Rimane ferma, tuttavia, la condizione che i concorrenti non estratti siano in possesso dei requisiti richiesti e partecipino in qualità di mandanti al raggruppamento stesso.

L'art. 253 comma 5 del Regolamento stabilisce i che raggruppamenti temporanei di cui all'art. 90 lettera g) del Codice devono prevedere, quale progettista, la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza.

Sull'argomento, l'Autorità ha avuto modo di chiarire quale debba essere il rapporto che lega il giovane professionista alle società di professionisti o di ingegneria. Posto che la norma specifica che il giovane professionista deve essere "progettista", qualificando la sua presenza nella compagine concorrente, non sembra sufficiente la sua mera partecipazione al *team* di lavoro in funzione di apprendistato o di tirocinante. Il giovane professionista deve essere legato da un rapporto di lavoro dipendente o di consulenza su base annua (**Parere di Precontenzioso n. 66 del 23/04/2013**).

L'Autorità ha altresì precisato che la presenza nel raggruppamento di un perito industriale, pur nel rispetto dei limiti di competenza riconosciutigli dall'ordinamento professionale, ed avuto riguardo alla natura degli impianti da progettare e realizzare, non può supplire all'obbligatorietà del giovane professionista laureato, con la conseguenza che la mancanza di detto titolo di studio si traduce nell'assenza di un requisito prescritto dall'art. 253, comma 5, del Regolamento (**Parere di Precontenzioso n. 58 del 23/04/2013**).

All'istituto dell'RTI non è assimilabile il cd "avvalimento atecnico" di professionisti disciplinato dall'art. 53, comma 3, del Codice², nel quale non risulta esservi l'obbligo di indicare, ai sensi dell'articolo 90, comma 7, quale progettista, almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, che vale solo per i RTI di cui all'art. 253, comma 5, del Regolamento (**Parere di Precontenzioso n. 91 del 22/05/2013**).

Relativamente ai requisiti di partecipazione del RTI di professionisti e società di ingegneria, gli stessi sono disciplinati dal combinato disposto degli art. 263 comma 1, lettere a) b) e d) e 261 comma 7 del Regolamento, il quale dispone che i requisiti di carattere finanziario e tecnico relativi al fatturato globale, ai servizi analoghi ed all'organico devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento.

In proposito l'Autorità ha rilevato che ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento, è facoltà della stazione appaltante prevedere nel bando di gara o nella lettera di invito, con opportuna motivazione, il fatto che la mandataria debba possedere una percentuale minima degli stessi requisiti. Tale percentuale non deve essere superiore al sessanta per cento, mentre la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti. Ne deriva che l'assenza in capo alla mandataria della quota di partecipazione maggioritaria richiesta dalla *lex specialis* di gara, determina la legittima esclusione del RTI (**Parere di Precontenzioso n. 37 del 27/03/2013**).

Con il **Parere di Precontenzioso n. 179 del 06/11/2013**, emesso in una fattispecie in cui un RTI era stato escluso dalla gara per la mancata dimostrazione del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, è stato altresì chiarito che, ai sensi dell'art. 261, comma 7 del Regolamento, è necessario il possesso dei requisiti di partecipazione in misura maggioritaria in capo al mandatario capogruppo e per la loro verifica non si può richiedere da parte della commissione di gara una complessa ed incerta operazione di raffronto tra la precisa natura della commessa e gli specifici interventi dedotti nelle categorie legali indicate nella tabella di cui alla Legge n. 143

² L'art. 53 comma 3 del d. lgs. 163/2006 prevede che "quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi del comma 2, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando indica i requisiti richiesti per i progettisti, secondo quanto previsto dal capo IV del presente titolo (progettazione e concorsi di progettazione), e l'ammontare delle spese di progettazione comprese nell'importo a base del contratto".

del 2 marzo 1949, poiché si tradurrebbe in valutazioni soggettive poco consone ad una fase della gara tanto delicata quale quella dell'accertamento dei requisiti di qualificazione dei concorrenti.

Relativamente ai requisiti di partecipazione nell'appalto integrato, l'Autorità ha chiarito che è possibile concorrere con il possesso dell'attestazione SOA di qualificazione per progettazione e costruzione, in base al combinato disposto degli artt. 79, settimo comma, e 92, sesto comma del Regolamento. In tal caso, l'impresa qualificata per prestazioni di progettazione e costruzione deve soddisfare i requisiti speciali indicati dall'art. 263 del Regolamento, e, ove i predetti requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione, deve ricorrere all'associazione o indicare in sede di offerta un progettista scelto tra i soggetti esterni di cui all'art. 90, primo comma lett. d), e), f), f-bis), g) e h) del Codice. Nel caso di possesso dell'attestazione SOA per progettazione e costruzione, la relativa classifica deve essere sufficiente a coprire la somma degli importi dei lavori, della sicurezza e della progettazione (**Parere di Precontenzioso n. 126 del 17/07/2013**).

L'Autorità ha affermato anche che è legittimo il bando di gara che prevede l'attribuzione di specifici punteggi in relazione all'esperienza ed alla qualificazione professionale dei professionisti concorrenti. Ciò in quanto l'aver espletato in passato servizi di analoga importanza tecnica ed economica può essere valutato quale indice di affidabilità e, di conseguenza, di buona qualità della stessa offerta tecnica, direttamente riconducibile alle caratteristiche oggettive dell'appalto. Tuttavia, tali aspetti non devono risultare quantitativamente preponderanti nella valutazione complessiva dell'offerta, essendo il merito tecnico deducibile dai *curricula* dei professionisti soltanto uno degli elementi valutabili, che non può assumere un rilievo eccessivo nella selezione della migliore offerta (**Parere di Precontenzioso n. 136 del 30/07/2013**).

3.Determinazione dell'importo a base di gara

Relativamente alla determinazione dell'importo a base d'asta nelle procedure aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi tecnici³, l'Autorità ha chiarito che anche a seguito dell'abrogazione del sistema delle tariffe professionali minime, avvenuto con il d.l. n. 1/2012, resta fermo il principio secondo il quale è necessario che il corrispettivo per la progettazione di opere pubbliche sia congruo, tenuto conto della natura e della complessità dei servizi da appaltare, al fine di garantire la qualità delle prestazioni. Pertanto, è da ritenersi ancora vigente l'obbligo di illustrare, all'interno del bando o in allegato, le modalità di calcolo del corrispettivo, dovendo le stazioni appaltanti indicare con accuratezza ed analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione e dare conto del percorso motivazionale seguito per la determinazione del suo valore. Tale determinazione analitica dell'importo a base di gara è altresì funzionale ad una più efficace verifica dell'anomalia delle offerte ed alla proporzionale determinazione dei requisiti di partecipazione alla gara⁴ (**Pareri di Precontenzioso n. 52 del 10/04/2013 e n. 136 del 30.7.2013**).

4.Affidamento dell'incarico di coordinatore per la sicurezza

Con il **Parere di Precontenzioso n. 193 del 20/11/2013** l'Autorità si è pronunciata in merito alle procedure aventi ad oggetto l'affidamento dell'incarico di coordinatore per la sicurezza, affermando che è possibile fare ricorso all'istituto dell'RTI ma non a quello dell'avvalimento. L'avvalimento infatti riguarda i requisiti di idoneità professionale per l'espletamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, che sono requisiti soggettivi che attengono alla situazione personale del soggetto, alla sua affidabilità morale e professionale. Pertanto, tali requisiti non sono suscettibili di alcuna forma di sostituzione, né per essi è possibile ricorrere all'avvalimento.

Nel Parere è stato altresì precisato che il requisito esperienziale decennale richiesto per l'affidamento dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione, essendo riconducibile alla previsione di cui all'art. 263, comma 1, lett. b) del Regolamento, può essere frazionabile. Per la sua valutazione

³ L'art. 264 comma 1 lettera d) del Regolamento individua l'importo a base di gara nell' "ammontare presumibile del corrispettivo complessivo dei servizi, per le prestazioni normali, speciali e accessorie, compreso il rimborso spese, posto a base di gara, determinato con le modalità di cui all'articolo 262".

⁴ L'individuazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria deve quindi avvenire nel rispetto delle modalità indicate dall'Autorità con la deliberazione 3 maggio 2012 n. 49.

possono essere prese in considerazione attività espletate che presentano aspetti affini o attinenti, nell'ottica di individuare requisiti adeguati e proporzionati alla prestazione e favorire la più ampia partecipazione di professionisti.

Elenco degli atti citati

Parere di Precontenzioso n. 36 del 13/03/2013 - rif. PREC 139/12/S

Parere di Precontenzioso n. 37 del 27/03/2013 - rif. PREC 131/12/S

Parere di Precontenzioso n. 48 del 10/04/2013 - rif. PREC 40/13/S

Parere di Precontenzioso n. 52 del 10/04/2013 - rif. PREC 236/12/S

Parere di Precontenzioso n. 58 del 23/04/2013 - rif. PREC 32/13/L

Parere di Precontenzioso n. 66 del 23/04/2013 - rif. PREC 268/12/L

Parere di Precontenzioso n. 91 del 22/05/2013 - rif. PREC 191/12/S

Parere di Precontenzioso n. 126 del 17/07/2013 - rif. PREC 120/13/L

Parere di Precontenzioso n. 136 del 30/07/2013 - rif. PREC 99/13/S

Parere di Precontenzioso n. 179 del 06/11/2013 - rif. PREC 58/13/S

Parere di Precontenzioso n. 193 del 20/11/2013 - rif. PREC 48/13/S

Parere di Precontenzioso n. 195 del 20/11/2013 - rif. PREC 76/13/S.O.L.S.